

1897. LA NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA LEGALE*

1947. LA NASCITA DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Il 22 giugno 1897, la «*Rivista di Medicina legale e Giurisprudenza medica*» (anno I) dava la seguente notizia:

«Fin dal 1880 un nucleo valoroso di scienziati aveva vagheggiato e propugnato l'idea di fondare una Società italiana di Medicina legale; ma all'ardito e benefico intento tenne dietro l'indifferenza dei più e gli sforzi dei promotori non vennero coronati dal successo.

Oggi sono moltissimi fra i più insigni Maestri nelle nostre discipline che, costituitisi in Comitato provvisorio, rivolgono un caldo appello ai cultori di esse ed ai medici condotti che ogni giorno sono chiamati a servire la giustizia punitiva, perché numerosi li assecondino nella coraggiosa iniziativa di fondare un'Associazione Italiana di Medicina Legale».

Del «nucleo valoroso di scienziati» non si davano indicazioni ma di quella iniziativa aveva già dato notizia (con ampio resoconto) il Prof. Arrigo Tamassia (*Riv. sper. di Med. Leg.*, 6, 458, 1880) comunicando che nei giorni 24 e 25 settembre 1880 si erano riuniti i Proff.ri Lazzaretti, De Crecchio, Selmi, Filippi, Cugini, Tarchini, Venturi, Tamburini, Lombroso, Ziino ed egli stesso per dar vita alla Società Italiana di Medicina Legale.

Questo gruppo di medici legali aveva partecipato al Congresso della Società Freniatria Italiana (Reggio Emilia, settembre 1880) constatando che una disciplina medica rappresentata da una Società scientifica assumeva «grande autorità» per esercitare opera di pressione ai fini della legislazione in ambito medico mentre i medici legali, non ancora raccolti «sotto un'unica bandiera» potevano solo «raccontarsi scambievolmente gli inciampi e le melanconie che incontrano sulla loro vita».

Così proseguiva Tamassia: «Perché non facciamo altrettanto alla Medicina legale? Forse che ad essa arridono fra noi destini più felici che alla Psichiatria, da sdegnare quel

* Lettura magistrale a «Il Congresso del Centenario» organizzato nei giorni 5-7 giugno 1997 in Ascoli Piceno dal Prof. Luigi Palmieri.

rinvigorismento che può derivarle dalla convergenza feconda di tutte le sue forze? Non deve essa lottare contro nemici, che pur non conoscendola si sbracciano per cancellarla dall'insegnamento medico? Non deve essa spoltrirsi da certi vecchiumi e temprarsi alla scuola sperimentale? Non deve tendere a fondere armonicamente l'elemento teoretico cogli attriti e le necessità della pratica, onde educare periti in cui la giustizia possa prestare tutta la fiducia? Non deve farsi banditrice ardita di non poche riforme giudiziarie, tanto reclamate nel nostro Paese, e svellere nella nostra legislazione antichi pregiudizi, per innestarvi principi più positivi? E se gli sforzi individuali verso questa meta naufragarono, oppure fecero tenuissima breccia, non v'ha a confidare che nell'accordo e alla fusione di tutti questi sia riservata maggiore fortuna?

Questi furono i movimenti alla costituzione della Società Italiana di Medicina Legale, e di essi ne sono abbastanza tratteggiati gli scopi quelli, cioè, di imprimere agli studi teorici e pratici di Medicina legale unità di indirizzo e di ricerca, di promuoverne l'incremento proponendo temi scientifici, illustrando e discutendo le questioni medico-legali più vive, consigliando riforme ai nostri Codici, insistendo perché l'insegnamento della Medicina legale abbia, come l'hanno già tutte le altre specialità, la necessaria suppellettile scientifica, perché il professore di Medicina legale, dichiarato di diritto perito del luogo, abbia facoltà di far assistere alle sue ricerche i propri scolari, e perché non venga più oltre offesa la dignità dei periti colla meschinità dei compensi segnati dalle nostre tariffe giudiziarie. La Società insomma intende costituirsi quale rappresentanza vigile, solerte di questi studi in Italia, onde ogni sforzo individuale di riforma, di incremento, ogni onesta rimostranza trovi pubblicamente immediato ed autorevole appoggio. Ne sta dinanzi l'esempio della Società di Medicina legale di Parigi. Dalla sua serietà scientifica, dal suo zelo incessante nel chiedere riforme, dalla critica puramente obiettiva con cui giudicò di decisioni peritali e giudiziarie, gli studi medico-legali in Francia s'ebbero non lieve giovamento. La stessa magistratura francese, non meno ombrosa e diffidente della nostra verso le aspirazioni della medicina, s'arrese davanti alla grande importanza scientifica che tale Società si è procacciata, tanto che illustri giureconsulti e magistrati ne sono membri, ne richiegono i consigli, ne promuovono e seguono i lavori. E se anche l'insegnamento della Medicina legale in alcune Facoltà della Francia si è assai vantaggiosamente riformato, ciò devesi in parte alle rimostranze energiche ed insistenti della Società di Medicina legale, all'aver essa dimostrato che col sistema didattico tradizionale, oltre che soffrirne il progresso scientifico, ne soffriva grandemente l'amministrazione della giustizia. La nostra novella Società si studierà di rendersi non meno benemerita della scienza della sua consorella. I nomi dei suoi promotori ne sono arra sicura; a questi nomi di non pochi altri non meno valorosi che vanta l'Italia verranno indubbiamente ad aggiungersi, e a dar

lustrò ed anima a tale istituzione. La quale coll'amore della scienza e della giustizia, coll'ossequio al fatto e non al dogma, colla severa impersonalità né suoi giudizi e nelle sue ricerche renderà fra noi sempre più salutare e rispettato l'ufficio civile della Medicina legale».

Successivamente (*Riv. Sper. di Med. Leg.*, 7, 162, 1881) il Comitato promotore costituito dai Proff.ri A. Cugini (Parma), L. De Crecchio (Napoli), A. Filippi (Firenze), G. Lazzaretti (Padova), E. Morselli (Torino), F. Selmi (Bologna), A. Tamassia (Pavia), A. Tamburini (Reggio Emilia), A. Tarchini-Bonfanti (Milano), A. Tebaldi (Padova), S. Venturi (Padova), V. Gaspare (Aversa), G. Ziino (Messina) diffuse una circolare (Aprile 1881) per raccogliere le adesioni dei medici legali italiani e per proporre le «linee generali» dello Statuto.

«I sottoscritti, convenuti al III Congresso freniatico di Reggio Emilia, nell'intento di rialzare in Italia le sorti dell'insegnamento e dell'esercizio pratico della Medicina legale, si sono fatti iniziatori di una Società italiana di Medicina legale. Come le Società congeneri di Parigi e Nuova York, essa si proporrebbe di promuovere ed affrettare, per mezzo dell'autorità e della efficacia derivanti dal concorso di tutti i medici legali italiani, quelle riforme legislative che, sebbene richieste dalla scienza e dalla stessa magistratura giudiziaria, non poterono fino ad ora, coi soli sforzi individuali, trovare attuazione. Essa ancora avrebbe in mira di favorire il progresso delle ricerche scientifiche, collo studiare e discutere i problemi medico-legali più vivi e più urgenti, e col porgere il proprio gratuito consiglio a quei colleghi che chiamati quali periti dall'Autorità, si trovassero in presenza di quistioni difficili a interpretarsi, delicate a risolversi. L'intento scientifico quindi si innesta con quello pratico e sociale; e se si riflette allo scadimento in cui giacciono gli studi medico-legali in quest'Italia che ne fu la culla, v'ha argomento a sperare che l'azione di questa nuova Società varrà ad imprimer loro indirizzo fecondo e a rialzarne il prestigio.

I sottoscritti confidano che la S. V. vorrà iscriversi fra i fondatori della nascente istituzione. Gli aderenti, appena se ne sarà raccolto un certo numero, saranno invitati ad un'assemblea generale in città da stabilirsi, per costituire definitivamente la Società, discuterne e sancirne lo Statuto. Intanto per norma della S.V., i sottoscritti si pregiano indicare alcune linee generali di Statuto, quali, in via affatto preparatoria, vennero stabilite a Reggio Emilia:

1) La Società si propone di far progredire gli studi medico-legali in Italia e promuovere quelle riforme professionali e legislative che sono richieste dallo stato attuale della scienza.

2) Fanno parte della Società tutti i cultori della Medicina legale e Scienze affini.

3) *Oltre Soci onorari italiani, si potranno nominare Soci onorari stranieri, fra i più illustri cultori di questi studi.*

4) *La Società dietro richiesta, potrà a medici funzionanti quali periti dare il proprio giudizio gratuito sopra casi medico-legali difficili a risolversi o ad interpretarsi.*

5) *La contribuzione annua d'ogni Socio non supererà le 10 lire.*

6) *La sede della Società sarà nella città abitata dal Presidente.*

7) *La Società terrà i suoi Congressi nello stesso tempo e nella stessa città della Società Freniatria italiana.*

8) *Nel caso di questioni urgenti e di somma importanza, si farà ad ogni tempo la convocazione generale dei Soci.*

9) *Sarà organo ufficiale della Società la Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina legale, la cui Direzione accetta di buon grado quest'ufficio.*

La «*Rivista di Freniatria e Medicina Legale*» (che più tardi perse l'appendice di «*Medicina legale*») non divenne mai l'organo ufficiale della Società italiana di Medicina legale che fu poi per lungo tempo «*Minerva medico-legale*» e, dal 1982, è la «*Rivista italiana di Medicina legale*».

Non si conoscono i motivi per cui l'insigne Arrigo Tamassia (Professore di Medicina legale prima a Pavia e poi nell'Università di Padova dal 1883 al 1917; Preside di Facoltà nel triennio 1889-1892; nominato Senatore del Regno nel 1909) pur avendo anticipato la proposta nel 1880 non fu coinvolto nell'iniziativa del 1897 presa da un Comitato provvisorio che emanò il seguente «proclama»:

«Il crescente dilagare del delitto in Italia rattrista e impensierisce le anime oneste, che sentono ormai viva la necessità di riforme, che mirino a contenerlo, se non altro, nei confini segnati dalle nazioni più morali d'Europa.

Prima d'ogni cosa dev'essere assicurata alla Giustizia, a questa suprema funzione della Società, la retta e regolare sua amministrazione; e, ricordando per ora quanto più da vicino ci riguarda, dev'essere con sollecitudine migliorata la procedura riflettente le perizie mediche e garantita la rettitudine e competenza dei periti giudiziari, nonché l'efficacia pratica dei loro responsi.

Senonché le idee, per quanto buone, solo pian piano si fanno strada fra le masse, e lentissimamente poi giungono a conquistare gli uomini del governo. A nulla approdano gli sforzi individuali isolati, anche se potenti, e il più spesso s'infrangono di fronte alle coalizioni. Solo le associazioni colla loro forza morale, derivante dal numero e insieme dalla bontà degli elementi che le compongono, giovano a diffondere il pensiero e ad affrettarne il trionfo. Di ciò non dubitiamo punto che siate convinti. È perciò che noi,

rivolgendoci, come facciamo agli uomini di scienza e di cuore ed a voi, Colleghi, in modo particolare, Vi proponiamo di costituirci in Associazione, sotto il titolo di ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA LEGALE, sicuri che risponderete numerosi e solleciti al nostro invito. Promuovere Congressi, che, studiando i molteplici fattori del delitto, abbiano soprattutto in vista il miglioramento morale delle classi sociali, giovare al progresso della scienza e degli studi medico-legali in particolare, tutelare i nostri interessi, tali sono i nobili e precipui intenti che si proporrà di raggiungere la futura Associazione, come del resto saranno precisati nel suo Statuto.

Il Comitato provvisorio firmatario del «proclama» era composto da C. Lombroso (presidente), G. Corrado, A. Filippi, A. Montalti, S. Ottolenghi, A. Raffaele, B. Sadun, D. Toscani, G. Ziino, A. Severi.

Il Comitato invitava a spedire le domande di adesione al Prof. A. Severi (Genova) insieme con una cartolina-vaglia di lire cinque intestata all'Economo provvisorio Dott. G. G. Perrando (Genova). Si preannunciava anche una riunione degli iscritti per compilare lo Statuto dell'Associazione e che «*per non perdere tempo in discussioni che sono sempre poco proficue*» si sarebbero presi come modello gli statuti dell'Associazione Freniatria italiana e della Società italiana di Igiene.

Sullo stesso numero della «*Rivista italiana di Medicina legale e Giurisprudenza medica*» (22 giugno 1897) seguiva un'ulteriore notizia:

«Il giorno 27 ottobre 1897, in Roma, si sono adunati i numerosi aderenti a questo progetto e, sotto la Presidenza del Comitato Provvisorio nella persona dell'illustre Prof. Lombroso, vennero definitivamente gettate le basi di questa Associazione. L'importante seduta venne inaugurata con un breve ma elevato discorso del Presidente provvisorio, tendente alla dimostrazione degli alti ideali a cui la Società nascente, tanto nel campo scientifico, quanto nel campo delle pratiche applicazioni, dovrà informarsi. Altre notevoli parole, sempre ispirate ai giusti intendimenti che deve avere l'Associazione, vennero pronunciate da illustri aderenti, fra cui lo Ziino, il Foà, lo Sciamanna, il Severi, il Raffaele ed altri. Coll'intendimento di rendere sempre più solide le basi dell'Associazione, venne deliberato di sospendere momentaneamente la discussione dello Statuto onde dar agio agli egregi cultori della Medicina legale, che ancora non si trovassero iscritti fra gli aderenti, di prender parte, in una ventura seduta, alla discussione talché la nuova Società possa realmente rappresentare la sintesi completa del movimento scientifico e pratico della Medicina legale italiana. Un ordine del giorno in questo senso, e che riscosse le unanimi approvazioni, venne proposto dal Prof. Ziino.

Frattanto perché la nascente Istituzione potesse incominciare regolarmente a funzionare, l'Assemblea deliberò di nominare la Presidenza, che rimanesse in carica per un anno e che in base allo Statuto adottato provvisoriamente, risultò così composta: Presidente: Lombroso (voti 31 su 32), Consiglieri Ziino (voti 28 su 32), Filippi (26 voti su 32), Foà (25 voti su 32); Segretario: Severi (voti 27 su 32).

L'Associazione fra gli altri scopi ed a maggiore incremento degli studi medico-legali in Italia, si propone quello di indire periodici Congressi scientifici. In base a ciò venne fin d'ora deliberato di tenere un primo Congresso di Medicina legale in Roma nell'ottobre del prossimo anno. Per acclamazione venne eletto Presidente del Comitato del Congresso l'illustre Prof. D. Toscani e fu stabilita la trattazione di alcuni importanti temi.

La costituzione della tanto sospirata Associazione può pertanto dirsi fatto compiuto, e gli auspici autorevoli coi quali si è stabilita ed il favore generale fin d'ora incontrato, danno fondate speranze di un florido ed importante avvenire.»

Per completezza storica, va ricordato che la «*Rivista di Medicina legale e Giurisprudenza medica*» fu fondata a Genova nel 1897 ed aveva come Direttore il Prof. A. Severi (Istituto di Medicina legale, Genova) coadiuvato dai Proff.ri L. Acconci (Genova), L. Boari (Modena), A. Filippi (Firenze), P. Foà (Torino), F. Marino Zuco (Genova), E. Morselli (Genova), G. Ziino (Messina) e l'Avv. P. F. Bensi (Genova). La redazione era composta dai Dott.ri G. Biondi, G. G. Perrando, G. Rota.

Molti di questi nomi sono le radici di Scuole medico-legali italiane tuttora vigorose e poiché il primo Presidente dell'Associazione italiana di Medicina legale (divenuta poi Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni) fu Cesare Lombroso, è doveroso, in occasione del Centenario, fare un profilo di quest'uomo che si occupò di Medicina legale, di Psichiatria, di Medicina sociale.

Egli nacque a Verona il 18 novembre 1835 e morì a Torino il 19 ottobre 1909. Studiò a Padova, a Vienna ed a Parigi e divenne Professore di Psichiatria nell'Università di Pavia nel 1862 dove diresse anche l'Ospedale «per alienati». Si trasferì poi ad insegnare Psichiatria e Medicina legale nell'Università di Torino ed è passato alla storia come fondatore di quella branca della Medicina legale che fu la «Antropologia criminale» poi divenuta «Criminologia clinica».

Prima di ricordarlo come criminologo bisogna ricordarlo come promotore di una ipotesi etiopatogenetica della pellagra che in quell'epoca mieteva vittime fra gli strati più poveri delle popolazioni rurali e che era un'autentica «malattia sociale» nel Veneto. Ad esempio, nel 1881 e nel 1889 i casi di pellagra furono (rispettivamente) il 16,3 per mille ed il 10,3 per mille nella popolazione italiana ma il 53,7 per mille ed il 34,3 per mille nella

popolazione del Veneto. Già nel 1776 il medico bellunese Odoardi (seguito dal Marzari nel 1810) aveva attribuito la pellagra ad una carenza alimentare degli strati più poveri della popolazione. Nel 1854, Lussana identificava la pellagra in una malattia carenziale «per l'uso esclusivo del granoturco povero di principi nutritivi per guastamento o immaturità... la pellagra deriva dal mangiar poco e male e lavorare molto».

Anche Lombroso, che ben conosceva la vita dei contadini veneti d'allora, collegava la pellagra a fattori alimentari e l'attribuiva al mais se guasto o comunque avariato o male essiccato. La polemica scientifica fu intensa ma restava un fatto: anche Lombroso affermava (e per allora ebbe la meglio) che causa della pellagra era la cattiva e povera alimentazione dei contadini con ciò provocando contraccolpi economici e politici e contribuendo ad una serie di indagini scientifiche e di inchieste parlamentari che consentirono di eliminare una fra le tante «malattie della miseria».

Peraltro, il ruolo di Lombroso fu decisivo nel settore degli studi criminologici, prima di lui inesistenti come disciplina organica e da lui introdotti con l'opera pubblicata nel 1876 con un lungo titolo: «L'uomo delinquente studiato in rapporto alla Antropologia, alla Medicina legale ed alle discipline carcerarie». È troppo facile, alla luce del senno di poi, accusare Lombroso di avere delineato una sorta di «delinquente nato» ma basta leggere la prefazione che egli pose al suo libro per capire lo spirito dal quale egli era animato:

«Da una parte il giudice, astraendo il reo dal reato riguarda spesso il crimine come un isolato incidente nella vita del suo autore; dall'altra costui, con la rarità del pentimento e con la costante recidiva, si dà cura di mostrare il contrario... E mentre lo psichiatra trova in molti casi impossibile scindere la pazzia dal delitto, il legislatore non si dà inteso delle ardite osservazioni degli alienisti né delle timide obiezioni degli ufficiali carcerari e crede rarissime, nei rei, le alterazioni del libero arbitrio... Quanto al giurato che rappresenta il volgo... badando più che ai dettami della scienza a quelli del cuore, ritorna spesso a quella che era una primitiva giustizia: alla vendetta sociale...».

In sostanza, diceva Lombroso, non si può agire in questa materia con il sistema dello «occhio per occhio e dente per dente» ma prima di decidere se e come punire l'autore di reato bisogna accertare se è sano di mente o se è infermo di mente o ancora se, non essendo infermo, ha una sua peculiarità costituzionale che lo priva del libero arbitrio e lo spinge al reato.

Questa ipotesi secondo cui un uomo, pur non essendo infermo di mente, potrebbe tuttavia esser privo del libero arbitrio incontrò fieri oppositori (fra questi, molti decenni dopo, Padre Agostino Gemelli, uno dei fondatori della Scuola italiana di Psicologia). Ma Lombroso voleva dire e diceva che non si può ricorrere semplicisticamente alla pena se

l'autore di reato non è capace di trattenersi dal reato e non può trarre dalla pena motivi di pentimento e di ravvedimento. Pertanto prima di giudicarlo si deve stabilire se è un infermo di mente (ed in tal caso non va condannato ma curato) oppure è spinto inconsapevolmente dallo «atavismo» al delitto. In questo secondo caso la pena deve solo avere lo scopo di difendere la società ma non deve infierire su colui il quale, pur essendo sano di mente, non sa e non può astenersi dal delitto.

Chi ha letto solo superficialmente l'opera di Lombroso ha considerato questo scienziato come una sorta di iattura per le scienze dell'uomo senza ricordare che: 1) più di un secolo fa Lombroso risentiva dell'evoluzionismo di Charles Darwin (la cui opera fondamentale è del 1859) e quindi egli collocò il delinquente recidivo ed abituale ad uno stadio evolutivo ancora incompleto rispetto all'uomo del tutto normale; 2) Lombroso calcolò che solo un'infima minoranza di delinquenti recidivi fossero portatori di «stigmati» derivate dalla ipoevoluzione, mentre la maggioranza di essi era tale per cause sociali.

Ed a questo proposito bastano poche citazioni testuali:

«nella carestia i bisogni alimentari insoddisfatti spingono al crimine e le stesse ragioni valgono per la scarsità del lavoro e per l'assottigliamento delle mercedi... un'azione constatata è quella dell'alcool che ha il suo omogeneo nell'haschisch e nell'oppio... Nei fanciulli trovatelli senza un nome da difendere, senza un freno che li arresti nel pendio degli istinti, senza una guida che con cura diligente e con tesoro di affetti e di sacrifici faccia sviluppare i nobili istinti e contenere i selvaggi, questi prendono il sopravvento ... Ancor più dell'abbandono influisce sinistramente l'educazione malvagia; come può l'infelice ragazzo difendersi dal male quando questo gli venga rappresentato con rosei colori o, peggio, imposto con l'autorità e coll'esempio dai parenti ed istruttori?»

Queste parole fanno pensare oggi alle migliaia di minorenni reclutati ed addestrati dalla malavita organizzata e dimostrano altresì che Lombroso ben si rendeva conto del fattore «ambiente criminogeno» come, nella stessa epoca, scriveva il grande medico legale francese Lacassagne: «Ogni società ha i delinquenti che si merita».

Dopo oltre un secolo la miseria e l'analfabetismo sono scomparsi o quasi dalla criminogenesi mentre sono entrati numerosi altri fattori spesso difficilmente bonificabili. Comunque la prevenzione va fatta nella età evolutiva e ne è la prova il «maggior rischio di delinquenza nelle varie età della vita» statisticamente calcolato nella fascia dei 15-18 anni come inizio della carriera antisociale (LUNDEN W.A., *Crime and Criminal*; The Iowa State Univers. Pr. Amer. 1967).

Lombroso auspicava anche che gli autori di reato infermi di mente venissero posti non nelle carceri ma in luoghi di cura ed è troppo facile criticare oggi l'idea del manicomio che Lombroso non vedeva come un deposito di derelitti ma come una struttura sanitaria. E quanto alle carceri, Lombroso suggeriva che fossero piccole e con pochi carcerati e sorvegliati e dirette da uomini «veramente adatti che ne facciano un apostolato».

Cesare Lombroso svolse dunque un'opera di rottura nei confronti del sistema penale e penitenziario fino allora vigente ed affermò che un autore di reato non può essere condannato se prima non si risponde a due quesiti:

- 1) chi è costui? (profilo di personalità ed eventuale diagnosi psichiatrico-forense);
- 2) perché lo ha fatto? (ricostruzione della dinamica del reato che talora ha radici lontane nella storia del suo autore).

È dunque vero che Cesare Lombroso (a parte il peccato veniale che lo indusse a vedere un «atavismo criminale» in una piccola quota di delinquenti recidivi e abituali) creò la Criminologia clinica moderna facendola assurgere a livello di scienza poli-disciplinare.

In verità, poiché le scienze biomediche hanno avuto un progresso esplosivo in questi ultimi decenni non è azzardato chiedersi se la Genetica medica e la Medicina predittiva dei prossimi anni forniranno qualche fondamento scientifico a talune idee di Lombroso. Il progetto «Genoma umano» iniziato con forti finanziamenti negli Stati Uniti alla fine degli anni '80 calcola che ciascun individuo abbia circa centomila geni. Nel periodo agosto '90 – settembre '95 si è passati dai 1772 geni identificati fino al 1990 a 3695 geni identificati nel 1995; poiché la progressione è geometrica, si prevede l'identificazione di alcune decine di migliaia di geni entro i primi anni del terzo millennio (*Notiziario ELSI, Goals for the Human Genome Projects: Ethical, Legal and Social Issues; 15 aprile 1996; National Center of Human Genome Research; Bethesda, Maryland, Building 38°, Romm 605*). Già oggi si può «predire» l'insorgenza della Corea di Huntington con l'85% di probabilità, del carcinoma mammario (85%), del carcinoma dell'ovaio (50%). Con probabilità attualmente minori, si può «predire» l'insorgenza del melanoma, della neurofibromatosi, del carcinoma del colon, del diabete, del deficit del sistema immunitario, dell'infarto del miocardio, ecc. (BROVEDANI E. in «*Bioetica in Medicina*» di A. Bompiani, CIC Ed. Intern., Roma 1996). La domanda è: associando la Genetica medica alle Neuroscienze si può escludere con sicurezza l'identificazione futura se non del «gene della criminalità» ma almeno dei geni che predispongono all'insorgenza di alcuni disturbi della personalità con eventuali componenti antisociali?

Torniamo a Lombroso per dire che Egli formulava le sue proposte ma conosceva il mondo politico. Quindi non si faceva soverchie illusioni e così scriveva nella penultima pagina de «L'uomo delinquente»:

«ma la lentezza con cui in Italia si accolgono tutte le serie riforme e l'indifferenza della stampa per tutto ciò che non si infanghi nelle questioni personali o di partito, e soprattutto la grettezza o la strettezza delle nostre finanze saranno ostacoli grandi all'impianto delle apposite strutture...»

La data posta in calce all'ultima pagina di questa opera di Lombroso è quella dell'1 gennaio 1876. Sono trascorsi 120 anni e siamo ancora qui chiederci se si è fatto e se si sta facendo il necessario nella prevenzione del crimine e nel trattamento degli autori di reato.

Per quanto riguarda il vizio di mente dell'autore di reato, le idee di Lombroso (definite poi nel suo volume del 1876) maturarono all'epoca del Codice penale del Regno di Sardegna del 1854 (divenuto Codice penale del Regno d'Italia nel 1865) il quale agli artt. 94 e 95 parlava di «*imbecillità, pazzia, morboso furore, forza alla quale non poté resistere*». Si riconosceva cioè l'eventualità che l'autore di reato fosse affetto da quella che allora veniva definita «alienazione mentale». Già il Codice toscano ammetteva (art. 34) che «*le violazioni*

della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza de'suoi atti e libertà d'elezione» e successivamente, in vista dell'emanazione del Codice penale del 1889, il Guardasigilli Zanardelli illustrò in modo completo i lavori preparatori con parole che meritano di essere ricordate per tutte le problematiche medico-legali:

«... il pregio di una legge non è quello di avere una veste scientifica, sebbene di nulla disporre che sia contrario alla scienza e di coordinare le proprie disposizioni ai postulati di questa... considerando anche che la scienza non è immobile e che quello che oggi sembra della maggiore evidenza domani è posto in discussione ed in dubbio...»

Il Codice penale del 1889 riconobbe la non imputabilità (art. 46) per

«colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti. Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità competente per i provvedimenti di legge»

Il capoverso dell'art. 47 (si legge nella relazione Zanardelli) costituiva un

«provvedimento di ordine pubblico diretto a garantire la sicurezza dei cittadini e la stessa incolumità dell'imputato o accusato».

Tuttavia:

«trattandosi di un accusato, che la difesa sostiene essere irresponsabile ma pericoloso, come tale da rinchiudere perpetuamente in un manicomio criminale, non commette eccesso di potere il presidente, il quale dichiara ai giurati che, ove essi avessero risposto affermativamente alla questione sull'infermità di mente, l'accusato doveva esser subito posto in libertà, non esistendo nel Regno manicomi criminali, né disposizione di legge che autorizzi la Corte a condannare l'accusato alla reclusione perpetua sia pure in un manicomio comune (art. 512)» (Cass., 4 luglio 1892; Cass. Unica, IV, 44, 1892).

Si poneva dunque già allora il contrasto fra necessità di curare l'alienato senza confinarlo a vita. Per questo motivo nella relazione Zanardelli si leggeva:

«Da troppo tempo e da troppe parti si chiede e con ragione, che gli autori di fatti criminosi, ove siano dichiarati non punibili per infermità di mente, non vengono rimessi in libertà ed abbandonati a loro stessi, con grave rischio della sicurezza sociale. Non per misura repressiva, che sarebbe fuori di luogo ed in contraddizione aperta con la legge che proclama la irresponsabilità dell'infermo di mente, ma per ragione preventiva, vuolsi provvedere, quando lo consiglino o la specie dell'alienazione o le condizioni dell'individuo o la gravità dei fatti e del pericolo, a porre tali sventurati nell'impossibilità di nuocere, ed in pari tempo ad assicurar loro quell'assistenza e quella cura che l'umanità impone. L'iniziativa di tale provvedimento uscirebbe veramente dalla competenza tecnica del giudice penale: ma ragioni di economia amministrativa e di opportunità politica mi hanno

indotto ad attribuire allo stesso magistrato, che conosce del fatto e della persona, la facoltà di ordinare che questa sia ricoverata in una casa di salute, nel tempo stesso in cui la dichiara prosciolta da ogni imputazione penale. Il provvedimento si coordina alla istituzione dei cosiddetti manicomi criminali, ormai stabiliti in parecchi civilissimi paesi, e dei quali anche in Italia si è cominciato a fare esperimento, ed è anzi stata reiteratamente proposta per legge la regolare costituzione».

Sono trascorsi 108 anni dal Codice penale del 1889 e sarebbe erroneo criticare con il sapere d'oggi le idee di allora le quali avevano la finalità di prevedere «cure speciali» per l'alienato mentale autore di reato come auspicava Lombroso e come già in Francia si era fatto sulla scia delle proposte di Georget (1828) e della Accademia francese di Medicina (adunanza del 16 marzo 1884; *Journ. off.* 6 avril 1884) fino all'approvazione della legge del 1886. A tanto si era giunti

«in seguito alle ripetute proteste dei medici alienisti contro la promiscuità degli alienati detti criminali con gli altri alienati» (Relazione Zanardelli).

Quando in Italia si pervenne all'istituzione dei manicomi criminali non si ritenne

«... opportuno di prescrivere che il prosciolto per vizio di mente abbia sempre da essere rinchiuso in un manicomio criminale; poiché l'assegnazione a tale stabilimento deve essere giustificata da condizioni particolari di gravità, per i casi ordinarii potendo bastare un manicomio comune. In qualche caso, anzi, si potrà far a meno anche di questo; ad esempio, per chi al tempo del giudizio fosse guarito sicuramente dall'infermità, o qualora si tratti di lievi fatti e di forme patologiche non pericolose. Ordinato il provvedimento, il magistrato penale ha finito il suo ufficio: e subentra ad esso l'Autorità competente, giusta gli ordinamenti vigenti o quelli che saranno ulteriormente stabiliti, e spetterà a questa di regolare, secondo scienza e coscienza, i modi o la durata del ricovero nel manicomio» (Relazione Zanardelli).

Il sistema delle misure di sicurezza ed il concetto di pericolosità sociale sono oggi radicalmente cambiati e si propone da taluno di eliminare il vizio di mente, di condannare sempre l'autore di reato e di affidare il trattamento degli infermi di mente detenuti ai Servizi psichiatrici delle Aziende sanitarie (proposta di legge n. 151 presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Corleone il 4 maggio 1996) ma in questa sede è doveroso ricordare che quanto allora sostenevano Lombroso ed altri era un segno di civiltà: non punire bensì curare (ed i metodi ed i luoghi di cura per tutte le malattie umane cambiano con il progresso della Medicina e con l'evoluzione in ordine ai diritti della persona malata autore di reato e non).

L'Associazione italiana di Medicina legale nacque dunque in un'epoca in cui la collettività era forse prevalentemente preoccupata dei problemi criminologici e psichiatrico-forensi ma v'erano anche altri problemi medico-legali che furono oggetto del I Congresso nazionale di Medicina legale (Torino, 5-7 ottobre 1898) con il Comitato organizzatore composto da Lombroso (Professore di Psichiatria e di Medicina legale a Torino), Filippi (Professore di Medicina legale a Firenze), Toscani (idem a Roma), Ziino (idem a Messina),

Bruno (Professore di Diritto penale a Torino), Camerana e Torti (Procuratori generali di Corte d'Appello), Cesaris Demel e Foà (Professori di Anatomia patologica), Guareschi (Professore di Chimica farmaceutica), Tibone (Professore di Clinica ostetrica e ginecologica), Marro (Direttore di Manicomio) e molti altri la cui presenza stava già allora a dimostrare la dimensione della Medicina legale come punto di confluenza di altre discipline in funzione delle norme di legge.

Cesare Lombroso tenne il discorso inaugurale il 5 ottobre 1898 con parole che fin d'allora delineavano la vasta area di competenza della Medicina legale:

«Non può mancare alla nobile gara una scienza che più di tutte abbisogna di un convegno perché accomuna studiosi dei mondi più diversi della scienza e degli uffici, dal magistrato al chimico, dal chirurgo al sociologo, dallo psicologo al giurista, tutti intenti allo scopo della difesa sociale, tutti bisognosi di quell'affiatamento che solo può venire dai diretti contatti, per strappare dall'opinione pubblica incerta quei mezzi che loro permettono di assurgere all'alta meta raggiunta dalle nazioni più civili. È noto che, mentre finora nei paesi più avanzati d'Europa la perizia medico-legale è costituita quasi a dignità di Tribunale, qui da noi, nei casi più gravi, si risolve in una lotta, spesso infeconda, indecorosa fra due partiti, di cui uno è sempre nel falso; e mentre non v'ha Paese dell'Europa civile, in cui la morgue non sia diventata il campo più prezioso degli studi medico-legali perché offre una doppia garanzia alla sicurezza ed alla giustizia umana, qui anche quando può sorgerne l'edifizio vi ha chi ne avversa il funzionamento.

Ma ancor più ci giganteggiano innanzi gli ostacoli quando noi tentiamo risolvere le grandi questioni scientifiche, quando in luogo delle astrazioni filosofiche e delle indagini nel campo dell'ignoto tentiamo di fissare norme dirette, desunte dall'ultima parola della scienza; sia che la radiografia ci apra una nuova strada per illuminarci sugli albori primi della vita, o sui corpi stranieri annidati negli organi; sia che la spettroscopia ci riveli su frammenti essiccati da mesi, da anni, la presenza del sangue; sia che la traumatologia ci fornisca nuovi criteri per determinare se un uomo sia caduto dall'alto già morto, vittima dell'altrui malvagità, o vivo in grazia all'impulso suicida; sia che con delicate reazioni ci riveli le tracce di un avvenuto stupro, che sfuggirebbero ad ogni indagine medica; sia che coll'associare gli sforzi del batteriologo a quelli del tossicologo ci riveli nuovi modi di accertamento del veneficio, o quelle singolari intossicazioni riconosciute ora causa di morbo o di morti che prima si sarebbero inevitabilmente ascritte a delitto; sia infine che con metodi precisi risolva la questione tante volte discussa e derisa della umana imputabilità.

Voi vedete in questo quanto immenso sia stato il progresso della nostra Scienza... E la figlia più giovane della Medicina legale l'Antropologia criminale, ... vide che non vi è una specie sola, ma molte di delinquenti; e che se alcuni di costoro sono irreparabilmente dannati alla perdizione, in altri invece il delitto è una breve meteora determinata dall'occasione, dalla passione, o dalla malattia, e allora si chiese se non fosse più giusto che le leggi si accomodassero ai fatti anziché questi fossero alterati per accomodarsi alle leggi.

E così si conchiuse dovere la pena diminuir di tanto nell'infamia di quanto doveva aumentare nella durata e nella garanzia sociale; pei casi in cui la pazzia si confondeva col crimine fissavansi stabilimenti speciali, nei quali la pietà non scema la sicurezza, e insieme suggerivansi quei provvedimenti che più radicalmente prevengono i reati rimontando alla loro sorgente, come le leggi sull'alcoolismo, per prevenire i ferimenti, quelle sull'infanzia abbandonata, sulla ricerca della paternità per prevenire molti aborti e molti infanticidi, ecc. e soprattutto si caldeggiarono i troppo dimenticati provvedimenti per indennizzare le vittime spente da rei... Se molti sussurreranno «Guardatevi da questi medici legali o da questi giuristi che sconfinano in campi altrui». Noi potremmo rispondere che abbiamo il diritto di applicare una scienza desunta dai fatti a spiegare dei fatti che prima non si conoscevano che imperfettamente. Chi si lagna ora dell'intrusione della chimica, della meccanica nella nostra vita se non i nemici di ogni movimento scientifico e civile?

E se noi invadiamo gli è che siamo forti; ché ci preparammo alle nuove conquiste spogliandoci di ogni tendenza aprioristica, e corazzandoci da un lato coll'anatomia, colla patologia, dall'altro colla ricerca sociologico-antropologica dell'uomo primitivo e dell'alienato.

E voi, cari Colleghi, che nelle vostre comunicazioni di cui scorsi il riassunto, avete fatto capo da un lato alla fisiologia, all'anatomia patologica, alla pura antropologia, dall'altro alla chimica ed alla giurisprudenza, avete mostrato col fatto come sien connesse intimamente le une colle altre».

La prima relazione del Congresso nel 1898 fu tenuta dai proff.ri Foà (Torino) e Ziino (Messina) con il titolo: «Sull'opportunità di adottare un metodo ufficiale obbligatorio per le necrosco pie medico-legali per rendere possibile, meglio che oggidì non sia in molti casi, un eventuale giudizio arbitrale sui reperti anatomici». Dalla relazione scaturì la seguente mozione:

«I. Nelle condizioni presenti della nostra legislazione, il compito delicato della necroscopia a scopo giudiziario è affidato casualmente a qualsiasi laureato in Medicina, senza alcuna considerazione alla particolare competenza di esso.

II. Non esiste alcuna disposizione legislativa che obblighi il Perito giudiziario a seguire, per quanto il caso lo consenta, un metodo determinato, sia nella esecuzione della necroscopia, sia in tutte quelle misure o precauzioni che devono mirare a rendere più facile un eventuale controllo di ciò che fu operato dal Perito giudiziario a distanza di luogo e tempo.

III. È pertanto a far voti che ad eseguire necrosco pie giudiziarie sieno chiamati in primo luogo dei medici particolarmente competenti.

IV. È altresì a far voti che compatibilmente colle più strette esigenze dei singoli casi, il settore abbia obbligo di seguire un dato metodo ufficialmente prescritto.

V. Il reperto macroscopico deve essere, ove il caso lo richieda, integrato dal reperto microscopico, e il settore deve, in casi possibili, conservare, con opportuni reagenti, dei frammenti di visceri su cui sia possibile un riscontro microscopico a distanza di tempo e di luogo, dei reperti che hanno servito di base alle conclusioni del Perito.

VI. Il Congresso fa voti perché per realizzare i voti suesposti, il Governo del Re elegga una speciale Commissione tecnica coll'incarico di redigere un disegno di regolamento sulle autopsie giudiziarie.

VII. Il Congresso fa voto al Governo del Re perché alla Commissione consultiva testè nominata per le modifiche al vigente Codice di P.P. sia dal Ministro Guardasigilli aggregato un Medico legale che possa illuminare la Commissione e proporre un miglior ordinamento delle perizie giudiziarie.

VIII. Il primo Congresso Nazionale di Medicina legale fa voti che il Governo del Re provveda alla compilazione di un Regolamento inteso a meglio disciplinare il servizio delle autopsie a scopo medico-legale sia in merito alla scelta del perito, sia in merito ai modi e ai mezzi coi quali deve essere reso l'importante servizio».

A seguito di queste proposte, il 30 giugno 1910, il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Fani) emanò la nota circolare n. 1910 intitolata «Regolamento italiano per le autopsie giudiziarie».

La seconda relazione congressuale fu tenuta dai proff.ri Lombroso (Torino) e Severi (Genova) con il titolo: «*Sul criterio della durata della lesione personale adottata dal legislatore per regolare la pena (art. 372 C.p.) di fronte ai progressi dell'asepsi e dell'antisepsi*».

Le conclusioni furono le seguenti:

1°. Il tempo che una lesione personale impiega a raggiungere la guarigione è il criterio che domina nell'art. 372 del nostro Codice Penale per l'applicazione della pena.

2°. Se un tempo codesto criterio sembrò rispondere alle esigenze della giustizia punitiva, ogni illusione venne meno a questo riguardo il giorno che Lister bandì rigorose norme antisettiche nella pratica chirurgica.

3°. La gravità di una lesione violenta scaturisce naturalmente e soltanto dalla indagine clinica sussidiata dalla fisiologia e dalla patologia. La sua durata non rappresenta che un elemento secondario, incerto ed infido per regolare la pena.

Mercé le cautele antisettiche, molte ferite di coltello, per prendere ad esempio un'arma propria comune fra noi, le quali una volta costituivano sovente l'offeso in pericolo di vita ed assumevano sempre, o quasi, un lungo decorso, oggi volgono invece benigne e rapide a cicatrizzazione.

Non così accade per le contusioni ed anche per certe ferite lacere e lacero-contuse, con perdita di sostanza, prodotte di solito da armi improprie. Qui sono resi, è vero, di gran lunga più rari gli accidenti e le complicanze, ma il limite di loro durata non è granché accorciato. E' facile da ciò argomentare le conseguenze che scaturiscono a danno della giustizia.

4°. Conviene dunque cercare altrove una base meno fallace, che non riposi sopra un fatto unico, indipendente dalla volontà dell'offensore. Ed ecco la necessità di ricorrere allo studio psicologico del reo per porre la pena in relazione colla maggiore o minore temibilità di lui.

5°. Intanto, stando al nostro codice penale, il giudice nell'assegnare il quantitativo della pena dovrà distinguere il movente del reato, movente che può essere antisociale o no. Oltre valersi poi al momento opportuno delle concause, trarrà pure dalla natura dello strumento usato e dalle circostanze tutte che accompagnarono il ferimento i mezzi per valutare al giusto la punizione, nei limiti ampi che l'art. 372 assegna al feritore, secondo la durata della lesione da lui procurata.

La terza relazione fu tenuta dal Prof. Vitali (Bologna) con il tema:

«Su di alcune riforme da introdursi negli studi di Medicina legale, ed in specie di Chimica Tossicologica, e sui metodi di scelta dei periti giudiziari».

Le conclusioni del Relatore furono le seguenti:

1°. Che l'insegnamento teorico-pratico della Chimica farmaceutica sia tolto ai professori di Chimica farmaceutica e sia invece istituita una cattedra indipendente di Chimica legale.

2°. Che questo insegnamento sia aggregato ad alcuni Istituti di Medicina legale, da fondarsi in alcune delle principali Università del Regno, dei quali dovrebbero altresì far parte l'insegnamento della patologia speciale dei venefici, avvalorato dai relativi studi di anatomia patologica, quello della fisiologia, con speciale riguardo all'azione fisiologica delle sostanze tossiche, e quello di antropologia criminale, e che questi Istituti siano diretti da illustrazioni della scienza medico-legale.

3°. Che siano nominati periti giudiziari quei medici, farmacisti, chimici o laureati in scienze naturali, che dopo avere per un determinato tempo frequentato uno di questi Istituti, ne abbiano ottenuto l'abilitazione in seguito ad un esame teorico-pratico di Stato.

4°. Che il governo fra i periti, usciti dagli Istituti di Medicina legale, debba in seguito a pubblico concorso sceglierne un certo numero, distribuirli fra i diversi Tribunali o le diverse Corti di Appello e assegnar loro un congruo stipendio, con l'obbligo di prestare ad ogni richiesta l'opera loro in servizio della Giustizia.

5°. Che fra i professori componenti detti Istituti si nominino delle commissioni coll'incarico di controllare le osservazioni e i metodi, che i cultori delle scienze riguardanti la Medicina legale vanno man mano pubblicando, perché i loro giudizi sul merito intrinseco di quelle pubblicazioni servano di norma nei vari casi ai periti giudiziari.

6°. Che, nei casi di reato di veneficio, le perizie fatte eseguire dal magistrato inquirente, debbano sempre essere controllate da altri periti, sia che si tratti di persone ricche o benestanti, sia che si tratti di accusati sprovvisti di beni di fortuna, salvo allo Stato il diritto di rifrazione delle spese nel primo caso, quando intervenga la condanna.

7°. Finalmente, che nei pubblici dibattimenti, avanti ai Magistrati e ai Giurati, perché questi nelle discussioni scientifiche fra i periti dell'accusa e quelli di controllo possano avere una norma nel pronunciare il verdetto, siano, di comune accordo fra il Presidente del Tribunale o della Corte d'Assise, il rappresentante della legge e la difesa, nominati alcuni periti arbitri (periziori), da scegliersi anche essi, come quelli di accusa e di controllo, fra i periti abilitati, i quali decidano inappellabilmente delle controversie scientifiche,

pronunciando un verdetto scientifico, che serva di norma ai Giurati per poter pronunciare il verdetto definitivo».

La quarta relazione fu tenuta dai proff.ri Ziino (Messina) e Pecoraro (Napoli) sul tema:

«Sul migliore indirizzo da dare alle perizie medico-legali ed alla scelta dei periti».

Le conclusioni furono:

1°. Il Congresso fa voti: che fino a quando non sia istituito l'Ordine dei Medici-Periti di Stato siano adibiti come Medici-Periti normalmente quelli che, superati rigorosi e difficili esami di abilitazione all'esercizio della Medicina nel Foro, vengano iscritti nel relativo albo delle sedi giudiziarie.

2°. Che in esse, oltre all'albo di cui sopra, altro se ne compili, nel quale saranno iscritti gli specialisti medici, naturalisti e chimici di rinomanza, affinché i magistrati, in via d'eccezione, si possano giovare della loro opera in gravi e dubbie controversie speciali.

3°. Che nell'albo dei Periti, di cui al N. 1, siano iscritti d'ufficio soltanto i docenti ufficiali e privati di Medicina forense.

4°. Che in caso di divergenza tra Periti fiscali e defensionali, o di revisione per rilevanti motivi, i magistrati deferiscano il parere definitivo o ad un Collegio di Periti iscritti nei due albi di cui è cenno ai N. 1 e 2, o ad una delle Facoltà Mediche Universitarie del Regno, e ciò fino a quando, a complemento dell'Ordine dei Periti Medici di Stato, non sarà istituita presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti la Commissione superiore delle controversie medico-legali.

5°. Che, in attesa dei radicali provvedimenti reclamati, si raccomandi frattanto ai magistrati, da chi ha il potere di farlo, la maggiore possibile scrupolosità nella scelta dei Periti, e si elevi la tariffa in vigore da 3 a 5 lire per ogni vacanza, a 15 lire per ogni giornata che si impiega fuori residenza, e che la indennità di viaggio si equipari a quella di altri Periti adoperati nei litigi civili.

6°. Che si istituisca un Corso speciale di perfezionamento di Medicina legale, rilasciando a coloro che lo frequenteranno e supereranno analogo rigoroso esame uno speciale diploma di abilitazione all'esercizio della Medicina forense.

7°. Che nell'albo dei Periti medico-legali presso le sedi giudiziarie siano iscritti solamente tutti coloro che hanno il diploma di cui sopra; ed inoltre vi saranno pure iscritti d'ufficio gli Insegnanti di Medicina legale presso una delle R. Università od Istituti superiori, siano questi Insegnanti ordinari, straordinari, incaricati o liberi docenti con effetti legali.

8°. Che oltre al suddetto albo, se ne formi un altro, nel quale saranno iscritti gli specialisti medici, naturalisti e chimici di rinomanza, affinché i magistrati, in via di eccezione, si possano giovare della loro opera in speciali controversie medico-legali, sempre però in unione ad un Perito iscritto nell'albo, di cui al N. 2.

9°. Che si modifichi la procedura delle perizie nel senso che, in caso di divergenza fra Periti invitati d'ufficio e quelli della difesa, si deferisca il parere definitivo o ad un Collegio di Periti iscritti nei due albi, di cui è cenno al N. 7 e 8, ovvero ad una delle Facoltà

Mediche Universitarie del Regno, la quale, per tale incarico, si aggregherà pure tutti gli Insegnanti di Medicina legale presso la Facoltà.

10°. Che in attesa dei provvedimenti suddetti, si raccomandi ai Magistrati, da chi ha il potere di farlo, la maggiore possibile scrupolosità nella scelta dei Periti, adibendo i migliori che è possibile avere.

A seguito di queste proposte l'art. 209 del C.p.p. approvato con R.D. 27 febbraio 1913 così recitava:

*«Le perizie medico-chirurgiche, le chimiche e tutte le altre di carattere tecnico-scientifiche, sono affidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizio della Medicina e Chirurgia, della Chimica o della speciale disciplina di cui è richiesta cognizione professionale; è data preferenza, quando sia possibile, ai direttori di Istituti di Medicina legale, ai loro assistenti o a medici particolarmente esperti in questa disciplina» (INTRONA F., *Le Scienze medico-forensi, le perizie, i periti*; Riv. It. Med. Leg., 10, 667, 1988).*

La quarta relazione fu tenuta dal Prof. Ziino (Messina) sul tema:

«Sulla proposta di affidare ai medici provinciali ed ai futuri ispettori sanitari circondariali le mansioni di periti giudiziari».

L'argomento era stato esaminato dal Consiglio superiore di Sanità nelle adunanze dell'8 e del 16 dicembre 1897 e Ziino vi si opponeva fin dal 1865 protestando contro la *«riunione inconsulta degli insegnamenti di Medicina legale e di Igiene in un'unica cattedra».*

Il Relatore considerava impossibile che un igienista potesse avere competenza anche in Medicina legale ed in Psichiatria forense ed aggiungeva che essendo i medici provinciali dipendenti della pubblica amministrazione, ove ad essi fossero affidati per legge anche i compiti di periti giudiziari si sarebbe potuto temere una

«ingerenza diretta o indiretta del potere politico ed amministrativo ed una soggezione dei periti giudiziari ai cenni del Ministero dell'Interno... dico del Ministero e non del Ministro perché quest'ultimo... può non dispiegare influenza di sorta... sui vari componenti burocratici di quell'intricato congegno che addimandasi Ministero dell'Interno e sue varie diramazioni... L'amministrazione della Giustizia diverrebbe ancora di più, e per quest'altro importantissimo fra i suoi impegni, una nave avariata in preda alle tempeste ed alle prepotenze delle passioni politiche...»

Ziino concluse proponendo la seguente mozione che fu approvata dal Congresso:

«Il Congresso, presa in considerazione la proposta di affidare ai medici dipendenti dall'Amministrazione della Sanità pubblica l'ufficio di periti presso le sedi giudiziarie; non riconoscendo nei medici provinciali, meno rarissime eccezioni, la competenza per adempiere altresì alle funzioni delicate di periti, e ciò per l'indole degli studi speciali cui hanno dedicato la loro attività scientifica e pratica; considerando che con l'invocato espediente, lungi dal migliorarlo, si verrebbe a peggiorare l'attuale sistema di scelta dei

periti medici; fa voti perché presso S.E. il Ministro della Grazia e Giustizia e dei Culti, non trovi accoglimento quella proposta, la quale se attuata, ad altro non riuscirebbe che ad ingenerare nuovi inconvenienti o ad accrescere quelli che si lamentano pel modo come oggi tra noi vengono scelti i periti medico-giudiziari».

Gli argomenti di allora potrebbero essere in buona parte «rivisitati» dopo cento anni. Per le autopsie ad esempio, è ormai chiara la differenza fra quelle anatomo patologiche e quelle medico-legali e per queste è recente (1995) il documento «*Harmonization of the performance of the medico-legal autopsy*» approvato dall'European Council in Legal Medicine.

Inoltre è oggi frequente la necessità di correlare il dato anatomo-patologico con quello tossicologico o di prelevare sangue o tessuti per le indagini di Emogenetica o ancora di adottare i moderni metodi morfometrico-antropometrici a fine identificativo. Sulla necessità di un'accurata scelta dei periti è ben vero che vengono in prevalenza designati gli specialisti in Medicina legale ma è altrettanto vero che per la complessità degli attuali problemi tecnici non sempre (o forse di rado) è sufficiente il diploma di specialista essendo invece necessaria una lunga maturazione sulle strutture universitarie medico-legali.

Quanto alla necessità di istituire Scuole di specializzazione (la prima in Italia fu fondata a Padova nel 1924 da Attilio Cevidalli) si tratta di un dato ormai consolidato e poiché (finalmente, anche se molto tardi) lo Stato ha introdotto l'obbligo del «tempo pieno», la preparazione degli specialisti è diventata decorosa e si è aggiunta la consapevolezza che i Servizi di Medicina legali sono necessari anche nelle Aziende sanitarie (le ex Unità Sanitarie Locali).

Con il nuovo Codice di procedura penale è nata la figura del Consulente tecnico del Pubblico Ministero e potrebbe sorgere il dubbio che l'impegno accusatorio del secondo possa suggestionare il primo. È altresì acquisita l'autonomia scientifica e pratica della Psicopatologia forense che ha una matrice metodologica medico-legale e si associa a conoscenze criminologiche che mancano nella Psichiatria clinica. Da quella che allora si auspicava come Chimica forense è nata l'attuale Tossicologia forense con un vastissimo settore scientifico ed applicativo derivante dall'enorme numero delle attuali sostanze tossiche (o potenzialmente tali) derivate dalla chimica di sintesi.

Si potrebbe anche approfondire l'interessante problema delle lesioni di per sé clinicamente gravi o mortali che grazie alla moderna Medicina diventano meno gravi o non mortali con ovvio vantaggio della vittima ma anche con vantaggio forse ingiusto per l'imputato che un tempo sarebbe stato condannato per omicidio ed ora viene condannato solo per lesioni personali (ne potrebbe derivare un allargamento dei quesiti peritali perché se le conseguenze cliniche del crimine sono state meno gravi non per la minore gravità della lesione iniziale ma grazie alle cure mediche, il Giudice ne potrebbe tener conto nel determinare la pena).

I testi delle relazioni del Congresso del 1898 si trovano in «*Riv. it. Med. leg. e Giur. Med.*» anno I, 1897 mentre su *Riv. sper. di Fren. e Med. leg. delle alienazioni mentali*», 24, 820, 1898 il Prof. Mario Carrara fece una precisa sintesi delle comunicazioni, non poche delle quali trattavano argomenti tuttora di grande interesse: Prof. Corrado «*Alcune*

alterazioni delle cellule nervose nella morte per elettricità»; Prof. Tamburini «Sugli assassini per affetto» (vedi il problema degli stati emotivi o passionali di cui all'art. 90 attuale C.p.); Dott. Pellizzi «Sulla dissimulazione dei delirii nei rapporti medico-legali»; Dott. Penta «Sul significato etno-antropologico, clinico e medico legale della simulazione della pazzia»; Prof. Niceforo «La malavita a Roma» (vedi il grave problema attuale della criminalità organizzata); Dott. Laura «Del delitto anarchico» (che ora è il problema del terrorismo e della criminalità pseudo-politica); Dott. Sacchi «La criminalità bancaria».

Quest'ultimo argomento è quello della *White Collar Criminality* oggi quasi dilagante e già allora il Sacchi scriveva del

«suo incremento... in confronto ai reati di violenza... (per causa) degli errori ed abusi della classe detentrica del denaro, del parlamentarismo tendente a coprire i colpevoli con l'immunità, della mancanza di leggi severe ed energiche, del rilassamento del senso morale... dei primi indizi di prosperità in una società relativamente povera...».

Par di leggere le cronache odierne su quel fenomeno sociale, politico, economico e giudiziario per il quale è stato coniato il neologismo «Tangentopoli».

Singolare l'argomento presentato dal Dott. Giuffrida Ruggeri *«Il matrimonio dopo la vedovanza nelle diverse regioni d'Italia»*: entro sei mesi dalla morte della moglie i vedovi si risposavano nel 37,2% dei casi in Basilicata (punta massima) e nel 4,6% dei casi nel Veneto (punta minima); l'A. attribuiva la minore propensione a precoci seconde nozze nel Veneto *«perché è la regione sicuramente più cattolica d'Italia»*.

Interessante e meritevole di attuale approfondimento criminologico fu la comunicazione del Dott. Viazzi su *«Lotta di sesso nella pratica giudiziaria»* Scriveva l'A.:

«... quando cozzano interessi di un maschio entro quelli di una femmina, il giudice è spesso vinto dagli inganni femminili... terminato lo stato di lotta sessuale violenta dell'uomo contro la donna dei tempi primitivi... di mano in mano che, aumentando le comodità esteriori, prende il sopravvento la pura inclinazione amorosa, la donna acquista il predominio sul maschio agguerrendosi di certe sue armi propriamente femminili...»

Quanto alla modifica del sistema penitenziario (sul quale si continua a discutere senza risultati concreti) il Dott. Eula propose *«La trasformazione del carcere in colonie agricole penali»*; a giudizio dell'A. si sarebbe ottenuto:

«un beneficio economico ed il vantaggio del condannato il quale, o per la speranza di ottenere in premio il godimento del terreno bonificato o la liberazione condizionata o dandogli modo di formarsi un piccolo costrutto con il lavoro, abbia incitamento a migliorare...»

Dopo il primo Congresso a Torino (1898) si sono succeduti i Congressi di Genova (1913), Firenze (1927), Bologna (1930), Roma (1933), Milano (1935), Napoli (1937), Padova (1940), Siena (1947), Parma (1949), Catania (1951), Bari (1953), Palermo (1956), Napoli (1957), Torino (1958), Firenze (1959), Bologna (1960), Milano (1963), Cagliari

(1965), Trieste (1966), Siena (1968), Roma (1971), Bergamo (1972), Ferrara (1974), Catania (1975), Padova-Verona (1977), Chianciano (1980), Parma (1983), Roma (1986), Bari (1989), Genova (1992), Modena (1996)[†].

Più di tanto non si può scrivere ma dopo un secolo avrebbe un grande significato un apposito Congresso della S.I.M.L.A. che aggiornasse gli argomenti di allora e illustrasse a grandi linee tutti gli altri settori di ricerca e di applicazione pratica aperti dalla Medicina legale moderna che oggi dovrebbe chiamarsi «Scienze medico-legali».

FRANCESCO INTRONA

[†] *Nota.* Come deducibile dall'Elenco esposto di seguito, i successivi Congressi Nazionali si sono celebrati a Brescia (2000), Sorrento (2004) e Roma (2005).